


N. 1085/2018 R.G. Dibattimento
N. 2988/2019 R.G. G.I.P.
N. 252/2017 e 206/2018 riuniti R.G. Notizie di reato

N. _____ Reg. Esec.
N. _____ campione penale

Redatta scheda _____



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE PENALE
in composizione monocratica

nella persona del giudice SIMONE SPINA, all'udienza svolta a porte chiuse del 25 gennaio 2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la presente

SENTENZA

(deliberata all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario)

nel procedimento penale di primo grado iscritto al numero di R.G. Dib. in epigrafe indicato

A CARICO DI

➤ **FONTANI Adriano**, nato a Poggibonsi (SI) il 19 novembre 1952, residente in Monteroni d'Arbia (SI), alla Via Fratelli Cervi n. 155/C, ove ha dichiarato di domiciliare;

libero - presente

assistito e difeso, di fiducia, dagli avv.ti Francesco PLETTTO e Valentina CENTI;

IMPUTATO

A) del delitto p. e p. dall'art. 610 c.p. per avere, in presenza di più persone, minacciato Rosalba CIRRI, rivolgendole parole del tipo "sei un pazza... sei fuori di testa... ce l'hai un po' di dignità? Ma cosa registri?", afferrandola per i polsi onde impedirle di registrare la loro conversazione, scaraventando a terra il telefono della persona offesa.

In Asciano, il 28.4.2016.

B) del reato di cui agli artt. 81, comma 2 e 595, comma 3 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, trasmodando il limite di continenza formale e sostanziale del diritto di critica, in relazione a degli accadimenti posti a fondamento della critica stessa, offendeva la reputazione dell'insegnante dell'istituto ISC Sandro Pertini, Cirri Rosalba, nominata tra l'altro "fiduciaria" del plesso di Arbia dalla dirigente scolastica - e Francini Andrea, attraverso più email inviate tra l'altro all'indirizzo info@icpertini.it, nonché attraverso attività di volantinaggio presso le strade pubbliche e dunque attraverso mezzi di pubblicità.

Segnatamente:

1) in un volantino del 08.06.2016, in più di un punto definisce la "fiduciaria", ovvero la "fiduciaria Cirri", quale "scagnozza" della dirigente scolastica; "poliziotto-spia", in altro punto scrive "abusi delle fiduciarie: fughe generali dalle scuole, via dagli abusi di queste capette o "keapo" o scagnozze della D.S."; parla di metodi della Cirri dannosi per i bambini, e in relazione ad un episodio da lui riferito afferma che la D.S. avrebbe tra l'altro dovuto chiedere una "visita di idoneità psichiatrica" per la maestra Cirri;

4) nell'email del 22 Marzo 2016 inviata (tra l'altro) all'indirizzo info@icpertini.it affermava (tra l'altro) che la Cirri Rosalba è persona "che ha una patologica necessità di comandare, controllare, redarguire, richiamare, punire, far punire e far valere la sua autorità, impostando su di essa la sua fredda e rigida razionalità: SLA CON I COLLEGGHI CHE CON I BAMBINI!"

5) in altra e-mail sempre del 22 marzo 2016 all'anzidetto indirizzo scriveva: "[...] mi pare che non siano comportamenti degni di una

persona che non perde occasione per fare il poliziotto richiamando tutti (bambini, genitori, colleghi) al rispetto delle regole”;

6) in altra e-mail sempre del 22 marzo 2016, inviata al predetto indirizzo, intitolata “ABUSI DI AUTORITA’ E FALSO DELLA FIDUCIARIA CIRRI NELLA SCELTA E COMUNICAZIONE DEL DOCENTE INCARICATO DELLA “DIDATTICA DIGITALE”, accusava la Cirri di aver “consapevolmente comunicato e scritto il falso, ingannando deliberatamente DS e Vicaria”;

7) in altra e-mail sempre del 22 marzo 2016, offendeva la reputazione della Cirri con una e-mail diretta alla dirigente scolastica e per conoscenza all’indirizzo info@icpertini.it, intitolata: “L’ABITUDINE DELLA CIRRI DI DIFFONDERE PETTEGOLEZZI E DIFFAMARE LE COLLEGHE PER SEMINARE ZIZZANLA E CREARE DIVISIONI E METTERMI IN GUARDIA DA COLLEGHE SGRADITE E LEI (ed al suo clan)”;

8) in altra email del 22 marzo 2016 al solito indirizzo affermava tra l’altro che la Cirri: “ha messo in atto fin dall’inizio dell’anno scolastico in atto una lunga serie di atti, pretesti, talvolta ridicoli, dispetti e sciocche ritorsioni (com’è tipico della sua personalità e relazionalità verso chi ha in odio); “[...] per lei pare che l’importante sia vendicare i suoi malumori contro di me anche a costo di [...] e di turbare e disorientare perfino i bambini con disposizioni contraddittorie e mettendoli di fatto contro il loro maestro!”;

9) in altra e-mail sempre del 22 marzo 2016 accusava le maestre Cirri, Coppola Mariella e La Greca, contrariamente al vero, che “spesso lasciano la classe incustodita a lungo”;

10) in un’altra e-mail del 22 marzo 2016 affermava che, nel corso di un litigio asseritamente avvenuto tra le docenti Cirri Rosalba, Fiore Francesca, Bischeri Elena, Rosaria La Greca e Andrea Francini, quest’ultimo: “ALLA FINE SI MISE AD URLARE IN MODO BESTIALE OLTRE OGNI MISURA COM’E’ SUO COSTUME FARE QUOTIDIANAMENTE ANCHE IN CLASSE CON I BAMBINI [...]”;

11) in altra e-mail sempre del 22 marzo 2016, inviata al predetto indirizzo afferma: “TUTTI, TUTTI I GIORNI a TUTTE, TUTTE LE ORE si sentono LE URLA PATOLOGICHE E BESTIALI, ASSOLUTAMENTE OLTRE QUALUNQUE NORMALE ALZATA DI VOCE, che ognuno di noi fa ogni tanto agli alunni, che il Maestro Andrea Francini rivolge di continuo ai bambini”.

In Asciano (SI), per il volantinaggio, e in Monteroni d’Arbia (SI), per la diffamazione via e-mail.

Nel presente procedimento risultano inoltre costituite

PARTI CIVILI

- **CIRRI ROSALBA**, nata a Palermo (PA) il 15 luglio 1973, elettivamente domiciliata in Siena, presso lo studio dell’avv. Alessandro CASSIGOLI, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale, in calce all’atto di costituzione di parte civile.
- **FRANCINI ANDREA**, nato a Siena (SI) il 10 marzo 1976, elettivamente domiciliato in Siena, presso lo studio dell’avv. Lorenzo BONOMI, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale, in calce all’atto di costituzione di parte civile.

All’esito della discussione, nell’udienza del **25 gennaio 2021**, le Parti hanno proposto le seguenti

CONCLUSIONI

<p>PUBBLICO MINISTERO: dichiarare la penale responsabilità dell’imputato per il reato di diffamazione a lui ascritto al capo B) della rubrica, con esclusivo riferimento alla condotta descritta al numero 1), e per l’effetto condannarlo alla pena di un mese di reclusione; assolvere l’imputato da tutte le altre imputazioni di diffamazione allo stesso ascritte, nonché dal delitto di violenza privata, perché i fatti non sussistono.</p>	<p>DIFESA DELLA PARTE CIVILE: deposita conclusioni scritte e chiede altresì la condanna dell’imputato, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa.</p>	<p>DIFESA DELL’IMPUTATO: assolvere l’imputato dai reati a lui ascritti, perché i fatti non sussistono.</p>
---	--	---



Il presente processo ha preso avvio con la citazione a giudizio di FONTANI Adriano disposta dal Pubblico Ministero con provvedimento depositato il **10 settembre 2018**.

Il successivo *iter* processuale – svoltosi sempre in parte davanti allo scrivente giudice, specie con riferimento alla parte di giudizio che è seguita alla riunione con altro processo, originato con diverso e distinto decreto di citazione a giudizio, emesso l'**8 agosto 2018** sempre a carico di FONTANI Adriano – si è quindi articolato nelle seguenti udienze:

- **udienza di comparizione del 15 gennaio 2019**, così individuata dal Pubblico Ministero nel proprio provvedimento di citazione a giudizio depositato il **10 settembre 2018**, nel corso della quale è stato disposto, su espressa richiesta dei difensori dell'imputato, un rinvio ad altra udienza e innanzi ad altro giudice al fine di consentire la riunione del processo con quello originato dal decreto di citazione diretta a giudizio depositato dal Pubblico Ministero l'**8 agosto 2018**;
- **udienza dibattimentale del 2 maggio 2019**, nel corso della quale, verificata la regolare costituzione delle Parti e mutata la composizione fisica del Tribunale, i processi sono stati riuniti, Rosalba CIRRI e Andrea FRANCINI si sono costituiti parti civili, è stato aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle Parti ed è stato individuato un calendario di udienze per lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale;
- **udienza dibattimentale dell'11 luglio 2019**, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni Rosalba CIRRI e Andrea FRANCINI, e sono stati acquisiti i documenti prodotti dal Pubblico Ministero e dal difensore delle parti civili;
- **udienza dibattimentale del 5 dicembre 2019**, nel corso della quale è stato disposto un rinvio all'udienza del 30 aprile 2020, attesa l'adesione dei difensori dell'imputato all'astensione collettiva dalle attività d'udienza, proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, con conseguente sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo di differimento;
- **udienza dibattimentale del 23 luglio 2020** (così individuata a seguito di **differimento dell'udienza del 30 aprile 2020**, disposto con decreto depositato il **30 aprile 2020**, in applicazione della normativa emergenziale in materia di profilassi da SARS-CoV-2), nel corso della quale dapprima è stata rilevata d'ufficio l'incompetenza *ratione materiae* del Tribunale a giudicare dell'ipotesi di lesioni personali contestata all'imputato – con conseguente separazione del relativo processo, contestualmente definito con sentenza d'incompetenza – ed in seguito sono stati sentiti i testimoni Paola BUTI, Cristina PALLINI, Francesca FIORE, Angela CONTESTABILE, Elena BISCHERI e Mariarosaria LAGRECA;
- **udienza dibattimentale del 23 novembre 2020**, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni Maria COPPOLA, Maria Teresa PONTONE, Ernesto NERI, Diego BERNARDI, Stefano BARSANTI e Debora MACHETTI, e sono stati altresì acquisiti documenti prodotti dai difensori dell'imputato;
- **udienza dibattimentale del 25 gennaio 2021**, nel corso della quale sono stati sentiti l'imputato nonché i testimoni Yanina Vanesa FIGUEROA e Luca SAVELLI, è stata dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti e i documenti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento in corso di giudizio, è stato rivolto alle Parti l'invito a formulare e ad argomentare le rispettive conclusioni ed a seguito di deliberazione nella camera di consiglio è stata data lettura, in pubblica udienza, del dispositivo di sentenza.



RAGIONI DELLA DECISIONE

L'imputato Adriano FONTANI è stato tratto a giudizio per rispondere dei delitti di minaccia, violenza privata e diffamazione aggravata, commessi tutti in Asciano e in Monteroni d'Arbia, nel corso dell'anno 2016.

Secondo l'ipotesi accusatoria, più in particolare, Adriano FONTANI, con un'unica azione, avrebbe dapprima minacciato Rosalba CIRRI, rivolgendole le parole "*sei una pazza... sei fuori di testa... ce l'hai un po' di dignità? Ma cosa registri?*" e, quindi, afferrando i polsi di quest'ultima le avrebbe impedito di effettuare registrazioni con il proprio cellulare, che avrebbe poi scaraventato in terra, così commettendo il reato di violenza privata.

Sempre secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato avrebbe altresì offeso la reputazione di Rosalba CIRRI e di FRANCONI Andrea, inviando numerose e-mail all'indirizzo dell'Istituto comprensivo "Pertini" di Asciano e ponendo altresì in essere un'attività di volantinaggio, fuori dall'istituto scolastico.

In ordine a tali prospettazioni accusatorie, ad avviso del Tribunale, il presente giudizio deve essere definito con distinte pronunce di assoluzione dell'imputato, con integrale conferma della presunzione di non colpevolezza del medesimo, in ordine a tutti i fatti allo stesso ascritti.

1. Sull'esito assolutorio del presente giudizio, con riguardo alle imputazioni di minaccia e violenza privata, ascritte al capo A) della rubrica.

Palesamente destituite di fondamento appaiono, innanzitutto, le accuse di minaccia e di violenza privata elevate a carico dell'imputato al capo A) della rubrica.

Quanto all'accusa di minaccia – contestata, per vero, soltanto in fatto nel capo A) della rubrica, mediante la formula "*per avere ... minacciato Rosalba CIRRI, rivolgendole parole del tipo 'sei un pazzo... sei fuori di testa... ce l'hai un po' di dignità? Ma cosa registri?'*" – ritiene il Tribunale come l'imputato debba essere pacificamente mandato assolto da tale addebito, nessuna valenza intimidatoria potendosi certo ascrivere ad espressioni che, di per sé, non prospettano all'interlocutore nessun male ingiusto (la qual cosa, ai sensi dell'art. 612 cod. pen., sarebbe pur lecito attendersi, nel momento in cui nei confronti di qualcuno vengono rivolte frasi qualificate come "minatorie").

Per quanto riguarda, invece, l'accusa di violenza privata, giova anzitutto premettere talune considerazioni di massima sugli elementi costitutivi di tale fattispecie e, più in particolare, del suo requisito principale ed elettivo, da individuarsi in quello della *limitazione coercitiva della libertà di determinazione e di azione della persona offesa*; requisito che, nel caso di specie, è invero risultato manifestamente assente e del tutto carente.

Al riguardo, osserva infatti il Tribunale che nel delitto di violenza privata *consumata* il requisito della violenza si identifica in qualsiasi *mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione* (v. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 48369 del 13/04/2017, Ciartano, Rv. 271267).

Ricorrono, invece, gli estremi del delitto di violenza privata *tentata* allorché, *pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo*, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi (v. sul punto, Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 29742 del 11/06/2013, Rv. 256680).

In ogni caso, ed in via definitiva, occorre rilevare che la limitazione coercitiva della libertà di determinazione e di azione della vittima – sia essa *effettiva* (nella forma *consumata*) o soltanto *potenziale* (nella forma *tentata*) – costituisce un *elemento imprescindibile affinché possa predicarsi la ricorrenza della fattispecie in parola*, quale ne sia la concreta forma di manifestazione: sia essa *tentata* o *consumata*.

Ciò posto, appare allora chiaro ed evidente – già, peraltro, sulla scorta della semplice lettura del capo d'accusa – come in nessun caso la condotta consistente nel "*rivolgere ad un terzo parole quali 'sei un pazzo...'*"

sei fuori di testa... ce l'hai un po' di dignità? Ma cosa registri?' e, poi, nell'afferrare i polsi di tale persona" possa integrare un atto limitativo della libertà di determinazione e di azione del destinatario di siffatta azione.

Tale rilievo, che pacificamente vale per la fattispecie consumata, *a fortiori* dovrà poi estendersi, com'è evidente, anche alla fattispecie *tentata*.

Tanto premesso in punto di diritto, i fatti oggetto di contestazione nel capo A) della rubrica, occorsi nel primo pomeriggio del 28 aprile 2016, debbono essere così ricostruiti:

- a) alle ore 13:20 circa, nella scuola primaria di Monteroni d'Arbia, la maestra Rosalba CIRRI accompagna gli alunni della classe IV A, di rientro dall'intervallo post-mensa scolastica, nella loro aula;
- b) all'interno dell'aula è presente la maestra Cristina PALLINI, docente di matematica che di lì a poco (alle ore 13:30) avrebbe preso servizio nella medesima classe IV A, in sostituzione della maestra CIRRI;
- c) le maestre CIRRI e PALLINI si trovano vicine, nell'atto di conversare tra loro, nei pressi del davanzale di una finestra;
- d) alle 13:35 circa, entra nell'aula Adriano FONTANI, che si dirige verso la maestra CIRRI, tenendo in mano una lettera, mentre con tono di voce alterato le chiede cosa mai avesse ivi scritto di lui;
- e) la maestra CIRRI, a quel punto, estrae dalla propria tasca uno *smartphone*, e inizia a registrare la conversazione con il maestro FONTANI;
- f) questi, avvedutosi dello *smartphone*, appoggia le sue mani sui polsi della maestra CIRRI, a questa rivolgendosi con parole quali: *"Ma cosa registri? Ma un po' di dignità ce l'hai? Ce l'hai un po' di dignità?"*;
- g) la maestra CIRRI, a sua volta, urla all'indirizzo del maestro FONTANI frasi quali: *"mi hai messo le mani addosso?"*;
- h) il maestro FONTANI, a sua volta, replica: *"Le mani addosso?! Lo vedi che sei fuori di testa? Tu sei fuori di testa, tu sei fuori di testa!"*;
- i) a quel punto, la maestra PALLINI interviene e si frappone tra il maestro FONTANI e la maestra CIRRI, onde fare cessare il diverbio ancora in essere tra i due;
- j) indi, la maestra CIRRI si allontana dall'aula, di lì a poco subito seguita dal maestro FONTANI;
- k) la maestra CIRRI incontra quindi le maestre BRANDI e IAVAZZO e, a quest'ultima in particolare, dice: *"devi chiamare la dirigente, gli devi dire 'ha messo le mani addosso a Rosalba'... e i carabinieri?"*.

In tali brevi, semplici e cristalline sequenze si apre e si chiude l'episodio di cui al capo A) dell'imputazione, in uno con la palese ed evidente assenza, in esso, di ogni e qualsivoglia profilo di rilevanza penale, l'imputato non avendo mai operato alcuna limitazione coercitiva della libertà di determinazione e di azione della maestra CIRRI, che infatti ha integralmente registrato l'intera conversazione con lo stesso avuta in quel frangente (registrazione, peraltro, acquisita in atti e ascoltata in pubblica udienza, nel contraddittorio delle Parti).

Da questo punto di vista, espressioni quali quelle riferite dalla maestra CIRRI nella propria deposizione (*"... il Fontani si avvicinò a me, in maniera smisurata, occupando proprio il mio spazio..."*), nulla hanno a che vedere con l'apporto probatorio tipicamente richiesto al testimone nel giudizio penale al fine di addivenire ad una corretta ricostruzione dei fatti, trattandosi all'evidenza di mere *suggestioni* e *valutazioni*, peraltro offerte da una testimone ritenuta dal giudicante non pienamente credibile, nella propria esposizione.

Sul punto, non è affatto sfuggito al Tribunale come Rosalba CIRRI abbia dichiarato, in sede d'esame, un fatto non rispondente al vero: quello di avere il FONTANI fatto *"cascare a terra il cellulare"*.

La palese falsità di siffatta affermazione è, infatti, avvalorata da tre elementi convergenti: i) dalla testimonianza della maestra PALLINI, testimone *terzo* presente al momento dei fatti, la quale ha più volte ripetuto che *"no, no, il telefono non cade... no, non è proprio caduto?"*; ii) dal fatto che, in atti, è presente la registrazione dell'intera conversazione dell'episodio *de quo*, da cui non si trae mai alcunché in merito ad

una caduta in terra del telefono; *iii*) dal fatto che, di tale asserito danneggiamento del proprio cellulare, non sia mai stata fatta menzione alcuna dalla maestra CIRRI, nelle proprie successive interloquazioni con i colleghi e con la Dirigente scolastica.

In conclusione, ad avviso del Tribunale l'azione del toccare i polsi della maestra CIRRI, posta in essere dall'imputato il 28 aprile 2016, non integra affatto la fattispecie di violenza privata contestata al capo A) della rubrica (né, ancora meno, la fattispecie di violenza privata tentata), con l'effetto che in ordine a tale accusa lo stesso deve essere mandato assolto, perché il fatto allo stesso ascritto non sussiste.

2. Sull'esito assolutorio del presente giudizio, con riguardo al fatto di diffamazione aggravata commesso l'8 giugno 2016.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale la prospettazione accusatoria di cui al capo B), n. 1) della rubrica, ad avviso del Tribunale, ha invece trovato conferma nelle prove dichiarative assunte nel contraddittorio delle Parti e in quelle documentali legittimamente acquisite.

Tale fatto, tuttavia, benché tipico e colpevole, non è punibile, essendo stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, rappresentata dall'esercizio del *diritto di critica*, rientrante nel (più ampio e fondamentale) diritto alla libera manifestazione del pensiero, sancito dall'art. 21 della Costituzione.

In via preliminare, giova anzitutto osservare che all'accertamento di un fatto tipico e colpevole di "diffamazione" non potrà seguire la declaratoria di penale responsabilità – e, quindi, la punizione a tale titolo – là dove l'offesa all'altrui personalità morale sia *giuridicamente lecita* o *penalmente indifferente* per la presenza di *cause di giustificazione*, come sono, tra le altre: *a*) l'adempimento di un dovere, *b*) il consenso dell'avente diritto e, soprattutto, *c*) *l'esercizio di un diritto pubblico soggettivo*, qual è quello di *critica*, che rientra nel diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, sancito dall'art. 21 della Costituzione.

Con peculiare riguardo al diritto di critica, deve poi evidenziarsi come lo stesso si concretizza non già nella sola narrazione di fatti, bensì anche nell'*espressione di un giudizio* che, dunque, non può in nessun modo essere rigorosamente obiettivo, *essendo fondato su un'interpretazione di fatti e comportamenti*.

Tra i limiti del diritto di critica vengono in considerazione, infine, la *rilevanza sociale* del fatto e la *correttezza espressiva* della sua esposizione (si veda Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 17243 del 05/06/2020, che ritiene giustificate anche espressioni oggettivamente offensive, ma che hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato; Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 15089 del 14/05/2020; Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 37397 del 24/06/2016; Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 18170 del 09/03/2015, sul requisito della continenza; Cass. pen., Sez. 5, sentenza del 07/03/2006, la quale ultima ha statuito che, nella valutazione della sussistenza o meno del diritto di critica, occorre tenere presente che *l'abuso di tale diritto non è determinato dalla maggiore o minore aggressività, quanto dalla "gratuità" delle aggressioni verbali, gratuità che si ravvisa quando queste non siano pertinenti ai temi apparentemente in discussione*).

Tanto premesso in via generale e in punto di diritto, rileva anzitutto il Tribunale che sussistono tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, tanto oggettivi, quanto soggettivi, essendo stato raggiunto l'accertamento in ordine:

- a*) all'*ascrivibilità* all'imputato della materiale redazione e successiva diffusione, in data 8 giugno 2016, di vari volantini, fuori dall'Istituto Comprensivo "Pertini" (per esplicita ammissione fattane dallo stesso FONTANI, che di tale materiale ha peraltro rivendicato la paternità).
- b*) al *carattere offensivo della reputazione* di Rosalba CIRRI delle espressioni contenute nei volantini *de quibus*, là dove quest'ultima viene definita e dipinta dall'imputato come "*capetta*", "*kapo*", "*scagnozzà*" e "*poliziotto-spià*" della dirigente scolastica.

Tale fatto tipico e colpevole, tuttavia, deve essere letto e inquadrato in un ben definito *contesto* e in una precisa *vicenda*: quella dell'avvio, da parte dell'Istituzione Scolastica, di un procedimento disciplinare a

carico del maestro Adriano FONTANI, scaturito da numerose prese di posizione fatte da quest'ultimo, sia interne che esterne all'ambiente scolastico, contro la prassi – invalsa anche nell'I.C. "Pertini" – di intendere alcune funzioni delegate dal dirigente scolastico a determinati docenti (tra le quali, più in particolare, quella di "fiduciario di plesso") come fattore di standardizzazione e burocratizzazione dei rapporti tra docente e docente, da un lato, e tra docenti ed alunni, dall'altro; nonché come fattore di accresciuta ed esasperata importanza, all'interno della Scuola, del controllo sul rigido rispetto delle regole formali del rapporto di lavoro da parte dei docenti, in un'ottica mutuata dalle organizzazioni di stampo aziendalistico, a scapito e detrimento della libertà di critica e di insegnamento e, così, della stessa funzione docente, per come disegnata e delineata dalla Carta costituzionale.

Al riguardo, e più in particolare, merita evidenziare le seguenti circostanze:

- 1) sino all'epoca dei fatti, Adriano FONTANI ha sempre svolto il ruolo di maestro di scuola elementare;
- 2) nell'ambito della propria ultratrentennale esperienza d'insegnamento, Adriano FONTANI ha sempre ricevuto da colleghi, genitori e alunni corali attestazioni di stima per la sua professionalità, oltre ad innumerevoli riconoscimenti per la sua attività di docente;
- 3) nel corso dell'anno scolastico 2015-2016, quando il maestro FONTANI prestava servizio nella scuola primaria "Pertini" di Asciano, sono insorti attriti e tensioni con la maestra Rosalba CIRRI, che ivi era stata incaricata, dalla dirigente scolastica, di svolgere i compiti connessi alla posizione di "fiduciaria di plesso";
- 4) siffatti attriti e tensioni, chiari ed evidenti a tutta la comunità scolastica (genitori e docenti in particolare), hanno costellato e accompagnato l'attività di insegnamento del maestro FONTANI in tale anno scolastico, conducendolo peraltro ad una progressiva marginalizzazione ed esclusione nei rapporti con taluni colleghi e vedendolo, infine, destinatario di numerosi procedimenti disciplinari.

Così delineato il *contesto* nel quale si colloca la redazione e diffusione dei volantini in parola da parte dell'imputato, appare allora chiara e pacifica la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del *diritto di critica*, nella forma della (legittima) *protesta pubblica*, posta in essere dal maestro FONTANI con riferimento tanto alle numerose vicende disciplinari che lo hanno visto direttamente coinvolto, quanto – e più in generale – ad alcune dinamiche, organizzative e legate all'insegnamento, instauratesi all'interno della comunità scolastica e distoniche con una visione costituzionalmente or.

Altrettanto chiare e pacifiche appare, peraltro, la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'esimente *de qua*, quali:

- a) la *rilevanza sociale di parte dei temi oggetto dei volantini*, composti peraltro da due dense e fitte facciate, da individuare in un articolo del quotidiano *La Nazione*, ove si riportava la notizia dell'avvenuta bocciatura di un'alunna, poi annullata dal giudice amministrativo;
- b) la *sostanziale correttezza espressiva che connota i volantini in questione*, non risolvendosi certo in aggressioni verbali "gratuite" l'utilizzo di espressioni quali "*capetta*", "*kapo*" (quest'ultima parola, peraltro, usata financo da terze persone, per descrivere la situazione instauratasi nella scuola primaria di Asciano, e dal FONTANI soltanto ripresa), "*scagnozzata*" e "*poliziotto-spia della dirigente scolastica*", le stesse dovendosi valutare alla luce, per un verso, della peculiare *dimensione linguistico-comunicativa* connaturata alla diffusione del mezzo "volantino" (trattandosi di attività connotata, per sua stessa natura, da toni aspri, forti e "colorati"); e, per altro verso, alla luce della *vis polemica* e della *cifra linguistico-espressiva* che caratterizza e contraddistingue il maestro FONTANI, a tutti bene note, peraltro, nell'ambiente scolastico;
- c) la *ricorrenza di una conclamata situazione di polemica e tensione*, all'interno della scuola primaria di Asciano, tra il maestro FONTANI e la maestra CIRRI, originata e scaturita dalle diverse e divergenti visioni



sul ruolo di “docente fiduciario di plesso”, ricoperto dalla maestra CIRRI, e sui compiti che a quest’ultimo dovrebbero spettare, nell’ambito della comunità scolastica: un ruolo che la maestra CIRRI, ad avviso del FONTANI, interpretava con eccessiva rigidità e con marcato ed ostentato riferimento all’aspetto del controllo sull’operato dei docenti.

Pertanto, alla luce di tali rilievi, s’impone la definizione del presente giudizio come da dispositivo, con una pronuncia di conferma della presunzione di non colpevolezza dell’imputato Adriano FONTANI dal reato di diffamazione aggravata a lui ascritto capo B), n. 1), della rubrica, perché il fatto allo stesso ascritto non costituisce reato, essendo stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, rappresentata dall’esercizio del *diritto di critica*, ricompreso nel (più ampio) diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, sancito dall’art. 21 della Costituzione.

3. *Sull’esito assolutorio del presente giudizio, con riguardo ai residui fatti di diffamazione aggravata ascritti all’imputato al capo B) della rubrica.*

Parimenti destituite di fondamento appaiono, infine, le residue accuse di diffamazione aggravata elevate a carico dell’imputato al capo B) della rubrica, in esse difettando in radice ogni e qualsivoglia profilo di offensività all’altrui personalità morale, solo ed unico bene giuridico tutelato dall’art. 595 cod. pen.

In proposito, deve anzitutto osservarsi che non ogni espressione “forte”, “polemica”, “pungente” o in grado, comunque, di creare disappunto (in quanto riferita ad una terza persona) integra automaticamente un delitto contro l’onore, a tal fine assumendo, invece, esclusivo rilievo *la sola obiettiva capacità offensiva delle espressioni utilizzate* (v., in questo senso, Cass. pen., Sez. 5, n. 10188 del 16/02/2011).

Per altro verso, evidenzia poi il giudicante come, nel tempo, la Suprema Corte di Cassazione (v., da ultimo, Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 11294 del 12/11/2019, Anceschi, Rv. 278922) abbia fissato alcune coordinate ermeneutiche in forza delle quali deve ritenersi non integrato il requisito *dell’offesa all’altrui reputazione* e, pertanto, radicalmente insussistente l’elemento oggettivo del reato di diffamazione.

Siffatte coordinate ermeneutiche possono essere riassunte e sintetizzate nei punti che seguono:

- 1) sia esposta, da taluno, una legittima doglianza, in qualsivoglia documento a carattere dichiarativo;
- 2) siffatta doglianza si riferisca ad una situazione ritenuta (a torto o a ragione) ingiustamente lesiva di un diritto o di una prerogativa;
- 3) siffatta doglianza sia resa nell’ambito di un più ampio contesto “conflittuale”.

La ricorrenza di tali circostanze, pertanto, esclude che possa parlarsi di diffamazione, nei termini di cui all’art. 595 cod. pen.

Tanto premesso, in punto di fatto rileva il Tribunale:

- a) che tutte le mail oggetto di contestazione sono state inviate dall’indirizzo mail del maestro Adriano FONTANI (*adriano.fontani@gmail.com*) all’attenzione della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Pertini”, per il tramite dell’indirizzo istituzionale della scuola (*info@icpertini.it*);
- b) che nelle mail oggetto di contestazione [significativamente aventi tutte il medesimo oggetto, individuato in: “*esposto a carico di Cirri Rosalba*”, seguito da numeri a partire da (1) sino ad (11)] si rinvenivano diverse e distinte esposizioni di doglianze connotate da toni forti e colorati – tutte animate da marcato spirito polemico – fatte dal maestro Adriano FONTANI ed aventi ad oggetto taluni comportamenti tenuti in ambito scolastico dalla maestra CIRRI e, in minima parte, dal maestro FRANCINI;
- c) che con riferimento alle contestazioni di cui ai punti 10) e 11) – relative al ricorrente uso di toni di voce assai elevati da parte del maestro FRANCINI, anche durante l’attività d’insegnamento – si trattava di fatti corrispondenti al vero, come espressamente riferito da plurimi testimoni (che hanno tutti concordemente parlato del tono di voce del maestro FRANCINI come, per sua natura, assai elevato); fatti, dunque, privi di ogni capacità offensiva della reputazione del primo;

- d) che con riferimento alla contestazione di cui al punto 6) il maestro FONTANI, pur con la *vis* polemica che lo contraddistingue, si è pur sempre limitato ad esporre alla Dirigente scolastica una propria legittima doglianza, in punto di modalità di individuazione dei docenti disponibili a comporre il *team* per la didattica digitale, là dove il suo nominativo – pur tempestivamente comunicato dal primo alla maestra CIRRI, nella propria qualità di fiduciaria di plesso – non è stato affatto segnalato alla D.S. dalla maestra CIRRI, diversamente da quanto avvenuto con il nominativo della maestra Giuseppina IVAZZO, con minore anzianità di servizio del maestro FONTANI;
- e) che con riferimento alle mail indicate nelle contestazioni di cui ai punti 4) e 5) non si ravvisa alcuna espressione realmente offensiva dell'altrui reputazione, ma soltanto espressioni “forti” e “pungenti” relative alla persona di Rosalba CIRRI, tuttavia di per se stesse non in grado di incidere e/o menomare il senso della dignità personale di quest'ultima nell'ambito della comunità scolastica ma, al più, foriere di disappunti personali;
- f) che con riferimento a tutte le mail indicate nelle residue contestazioni, gli accenti pur aspri, pungenti e polemici usati dal maestro FONTANI nelle proprie lunghe esposizioni delle proprie doglianze non tralignano mai in vere e proprie offese all'altrui reputazione, le stesse – così come, d'altronde, tutte le mail di cui alle precedenti lettere – dovendo peraltro essere inserite in un più ampio atteggiamento del FONTANI marcatamente oppositivo verso una concezione rigida, burocratica e standardizzata dell'Istituzione scolastica.

A tali rilievi, si aggiunga poi il dato per cui le espressioni utilizzate da Adriano FONTANI in tutte le mail oggetto di contestazione (delle quali occorre pur sempre operare una lettura integrale e complessiva, non limitata ai singoli segmenti riportati nei capi d'accusa), pur evidenziando le personali doglianze dell'esponente, non trasmodano in alcun modo in aggressioni gratuite dell'altrui reputazione, essendo invece tutte esclusivamente preordinate al ripristino di una situazione dal FONTANI vissuta (e ritenuta) come compromettente o per la propria figura di docente ovvero, e più in generale, per l'attività didattica e d'insegnamento nella Scuola in cui lo stesso prestava servizio.

Da ultimo, non possono certo sottacersi tanto le corali e pluriennali attestazioni di stima per la professionalità del maestro Adriano FONTANI, quanto gli innumerevoli riconoscimenti per i suoi metodi di insegnamento, fatti da colleghi, genitori e alunni i più vari e disparati (v., sul punto, i numerosi documenti in atti, nonché le testimonianze assunte all'udienza del 25 gennaio 2021).

Pertanto, alla luce di siffatti rilievi, non ravvisandosi alcuna capacità offensiva della reputazione dei maestri Andrea FRANCINI e Rosalba CIRRI nelle espressioni contenute nel corpo delle mail inviate da FONTANI Adriano alla Dirigente Scolastica dell'Istituto “Pertini”, il presente giudizio non può allora che essere definito, anche in relazione a tali fatti di reato, come da dispositivo, con una pronuncia di conferma della presunzione di non colpevolezza del medesimo, perché i fatti non sussistono.

4. Sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dalle parti civili.

Quanto all'azione civile spiegata da Rosalba CIRRI ed Andrea FRANCINI, costituitisi parti civili nelle forme di cui agli artt. 74 e 79 cod. proc. pen., osserva il Tribunale che il proscioglimento di Adriano FONTANI in ordine ai fatti a lui ascritti è ostativo alla cognizione delle domande proposte dai primi.

Ed invero, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 538 cod. proc. pen., presuppone sempre la pronuncia di una sentenza di condanna penale, con il connesso accertamento a) della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e b) del nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato, a sua volta implicato dall'accertamento della penale responsabilità in capo all'imputato. Di talché, in difetto di una pronuncia di condanna penale, al giudice resta preclusa qualsivoglia statuizione in ordine alle domande civili proposte da Rosalba CIRRI ed Andrea FRANCINI, nulla dovendosi (né potendosi), quindi, disporre al riguardo.

5. Sulla residua statuizione decisoria, relativa al termine per il deposito della motivazione.

L'indicato termine per il deposito della motivazione si giustifica, da ultimo, nell'ottica di una più razionale ed efficiente organizzazione del lavoro giudiziario, lo stesso consentendo di meglio conciliare le molteplici incombenze connesse all'attività giudicante, sia monocratica che collegiale, con la doverosa esposizione, resa nei termini più chiari e precisi possibile, delle ragioni della presente decisione.

**PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA**

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.,

ASSOLVE

FONTANI ADRIANO dal reato di minaccia, contestato soltanto in fatto, e da quello di violenza privata a lui ascritti al capo A) della rubrica, perché i fatti non sussistono.

Visto l'art. 530, secondo cpv., cod. proc. pen., nonché 51 cod. pen. e 21 Cost.,

ASSOLVE

FONTANI ADRIANO dal reato di diffamazione aggravata a lui ascritto capo B), n. 1), della rubrica, perché il fatto non costituisce reato, essendo stato commesso nell'esercizio del diritto di critica, espressione del più ampio e fondamentale diritto alla libera manifestazione del pensiero.

Visto l'art. 530 cod. proc. pen.,

ASSOLVE

FONTANI ADRIANO dai residui fatti di diffamazione aggravata a lui ascritti al capo B) della rubrica, perché i fatti non sussistono.

Visto l'art. 544, terzo comma, cod. proc. pen.,

INDICA

in giorni settanta il maggior termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Siena, all'udienza del 25 gennaio 2021.



IL GIUDICE
(*Simone Spina*)